



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. *31*/2018/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai magistrati:

Dott.ssa POLITO Maria Teresa	Presidente
Dott. GILI Luigi	Consigliere Relatore
Dott. Massimo VALERO	Consigliere
Dott. Mario ALI'	Consigliere
Dott. Cristiano BALDI	Primo referendario
Dott.ssa Alessandra CUCUZZA	Referendario

nell'adunanza pubblica del 22 marzo 2018

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2016 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;



Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2016 redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Mandello Vitta (NO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Viste le deduzioni dell'Ente di cui alla nota prot. n. 289 del 19/03/2018 pervenuta il 20/03/2018 (prot. C.d.C. n. 1712) e ritrasmessa in data 21/03/2018 (prot. C.d.C. n. 1783) in sostituzione della precedente;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi Gili;

Uditi, per il Comune di Mandello Vitta, il Sindaco Dott. Aldo Pastore, l'Organo di revisione Dott.ssa Grazia Arias, il Segretario Comunale Dott. Gabrio Mambrini, il Responsabile dei Servizi Finanziari Giuliana Patrioli;

In sede di adunanza pubblica il Sindaco ed il Segretario Comunale hanno segnalato la problematicità relativa alla significativa riduzione, nell'anno 2016, delle entrate sia tributarie che extra tributarie evidenziando comunque che l'Ente pur in presenza di simile carenza di entrate non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti". Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art. 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,



dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Infine, il terzo comma dispone che, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio



economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di difficoltà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da carenze gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in diritto

Dall'esame della relazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2016 del Comune di **Mandello Vitta (NO)** sono emerse alcune criticità, formalmente segnalate all'Ente, con nota del 07/02/2018, attraverso la quale quest'ultimo è stato invitato a fornire le proprie deduzioni e chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n. 253 del 01/03/2018 a firma dell'Organo di revisione e del Sindaco.

Con successiva nota prot. n. 1448 del 09/03/2018 l'Ente è stato convocato in adunanza pubblica, invitandolo a fornire ulteriori deduzioni e chiarimenti, pervenuti con nota prot. n. 289 del 19/03/2018, a firma del Sindaco.

*** **

1) Rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale.

Dall'analisi della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto anno 2016, risultano non rispettati i parametri n. 1 e 6 di deficitarietà strutturale indicati nel decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013, relativamente a:

"Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)";

"Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da

5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro”.

*** **

Al riguardo, l’Ente non ha relazionato in merito oltre a quanto segnalato dall’Organo di revisione. Nella relazione sopra citata è stato evidenziato che il mancato rispetto di tali parametri è causato dal risultato negativo della gestione di competenza e dall’incidenza del costo del personale sulle entrate correnti.

Con la successiva nota prot. n. 289 del 19/03/2018 il Comune ha ulteriormente precisato che: *“i parametri di riscontro della deficiarietà strutturale che non risultano essere stati rispettati nel 2016 erano invece rispettati negli anni precedenti (quantomeno 2014 e 2015)”*, ha prodotto la stampa di controllo dei parametri obiettivo anno rendiconto 2014 e 2015, nonché il quadro riassuntivo della gestione di competenza anno 2014 e 2015.

*** **

L’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficiarietà strutturale, pur non rendendo l’ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive; tale considerazione vale, a maggior ragione, nell’ipotesi in cui come rilevato nella fattispecie in esame non risultano rispettati due parametri di deficiarietà su dieci.

*** **

2) Mancato rispetto del saldo di finanza pubblica.

L’Ente non ha rispettato il pareggio di bilancio nell’esercizio 2016 per un importo di euro 20.000,00. Nella Relazione dell’Organo di revisione al rendiconto anno 2016 si rileva che il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica *“è stato determinato da minori entrate accertate rispetto agli stanziamenti iniziali in misura maggiore delle minori uscite impegnate rispetto agli stanziamenti iniziali, soprattutto in punto imposte tasse e proventi assimilati.”*

E’ stato richiesto di confermare quanto sopra nonché di relazionare in merito, specificando l’applicazione delle sanzioni nel corso dell’esercizio 2017.

L’Ente ha ulteriormente precisato che: *“Nell’anno 2016 si sono manifestate minori entrate di competenza, valide ai fini della finanza pubblica, pari a circa euro 71.136 a*



fronte di economie di competenza di circa euro 65.532, generando il già rilevato risultato negativo di competenza di euro 5.604 circa. Tale importo, sommato all'accantonamento FCDE previsto per l'anno 2016 di euro 15.254 circa, non confermato in sede di redazione del prospetto "EQUILIBRIO ENTRATE FINALI-SPESE FINALI" del consuntivo 2016, ha determinato un saldo negativo di finanza pubblica di euro 20.850, come già indicato nel certificato al bilancio a suo tempo trasmesso dall'Ente. A tal proposito si osserva che, anche con riferimento a quanto asserito ... , in caso di valorizzazione dell'accantonamento FCDE 2016 ai fini del saldo di finanza pubblica, la stessa determinerebbe un saldo positivo di circa euro 4.537, invertendone la tendenza.

Si conferma invece quanto asserito nella relazione dell'Organo di Revisione in punto alle minori entrate accertate non controbilanciate dalle economie di competenza.

L'Ente si è impegnato ad attuare nell'anno 2017 una politica di osservanza delle sanzioni, fatto salvo per la mancata riduzione dell'indennità di funzione del sindaco, la quale non ha rappresentato comunque nel suo valore totale di € 4.648,20 un'entità tale da incidere sui parametri strutturali dell'attività finanziaria complessiva dell'Ente, il quale ha risposto già nell'esercizio successivo in maniera energica alle criticità verificatesi durante l'anno di riferimento, così come illustrato nelle conclusioni della presente relazione ..., nonché presentando un saldo attivo tra economie di competenza e maggiori o minori entrate di competenza (per quanto ad oggi risultante dalla contabilità dell'Ente, e prudenzialmente in via provvisoria, non essendo ancora redatto e approvato il consuntivo 2017)".


Da quanto sopra comunicato, posto che dalla predetta risposta dell'Ente non si trae certezza dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 723 della Legge n. 208/2015, ad ogni buon conto si rileva la mancata applicazione della sanzione relativa alla rideterminazione dell'indennità di funzione del Sindaco. E' stato invitato pertanto l'Ente a fornire chiarimenti.

*** **

L'Ente con prot. n. 289 del 19/03/2018 ha trasmesso il prospetto art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016 "Equilibrio Entrate Finali-Spese Finali" ricompilato con la valorizzazione del FCDE, da cui si evince, a suo dire, il saldo positivo dell'equilibrio finale.

*** **

A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.



La nuova disciplina dei saldi di finanza pubblica trova riscontro nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, la quale ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.

Com'è noto, il patto di stabilità e crescita, al fine di recepire analoghi accordi a livello comunitario, è stato introdotto nel nostro ordinamento per la prima volta con l'articolo 28 della Legge n. 448/98 a mente del quale Regioni ed Enti locali *"concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo"*.

Negli anni successivi il patto di stabilità è stato costantemente modificato ed adeguato, subendo innumerevoli modifiche in ordine al contenuto dei vincoli ed ai parametri da prendere in considerazione al fine di calcolare gli obiettivi assegnati a ciascun ente fino ad arrivare alla nuova disciplina dei saldi di finanza pubblica.

Ciò che va sottolineato è che si tratta di una normativa rispondente all'esigenza inderogabile di rispettare impegni derivanti da accordi internazionali che trovano fondamento nel nucleo essenziale dei principi vigenti nel Trattato U.E. in materia di politica economica-monetaria e che proprio per tale ragione il legislatore nazionale ha previsto espressamente (art. 1, comma 138, L. n. 266/2005) che "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica", gli enti territoriali indicati nella norma - tra cui i comuni - *"concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ..."*.

Tali disposizioni, giova ricordarlo, *"costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione"* (L. n. 266/2005, art. 1, comma 138; cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 417/2005).

Il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno (ora saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali) rappresenta una grave irregolarità contabile ed obbliga gli enti, secondo la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 148 bis del TUEL, ad adottare i necessari provvedimenti correttivi¹.

¹ "Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, looped initial followed by a vertical stroke.

In altri termini, con il conseguimento di un saldo non negativo di finanza pubblica, ciascun ente concorre al raggiungimento delle grandezze di finanza pubblica poste nella legge finanziaria per rispettare i parametri quantitativi fissati in sede europea.


Ne consegue che i limiti posti negli esercizi successivi, a seguito di inadempimento, hanno la finalità di ottenere risultati finanziari che riequilibrano, sia pur nell'esercizio successivo, le grandezze di finanza pubblica prefissate, senza la necessità di ulteriori interventi correttivi da porre a carico di tutta la collettività nazionale e degli enti che la compongono.

L'importanza della verifica intestata alla Corte dei conti, sotto questo profilo, è ancora più rilevante, atteso che la determinazione dei risultati di ciascun anno e l'accertamento dell'insussistenza di gravi irregolarità, non è solo riferibile all'esercizio considerato, ma è assunta come base di riferimento per la determinazione di parametri finanziari per gli esercizi futuri.

Ne consegue che ciascun ente deve esaminare le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi, in considerazione del parametro non rispettato e del relativo differenziale; alla stregua di detta analisi, quindi, l'ente che non ha rispettato un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e le spese finali, deve adottare le misure necessarie per riportare la situazione finanziaria dell'ente ad una sana gestione finanziaria.

In tale prospettiva, l'art. 1 comma 723 della Legge di stabilità 2016 prevede che, in caso di mancato conseguimento del saldo sopra richiamato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato;
- b) l'ente non può impegnare spese correnti, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
- c) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- d) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di



stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

L'ulteriore documentazione trasmessa dall'Ente con la nota prot. n. 289 del 19/03/2018 non appare esaustiva al fine di superare la criticità rilevata e tanto più pertinente rispetto a quanto contestato; ciò in quanto il modello di monitoraggio e la certificazione a suo tempo trasmessa a questa Sezione ed al competente Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 719 e 720 della Legge n. 208/2015, non recepiscono l'importo del FCDE, così come fra l'altro esplicitato dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 giugno 2016 avente ad oggetto: "Monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2016".

In sede di adunanza pubblica il Magistrato relatore, come avvalorato anche dall'Organo di revisione, ha evidenziato che il fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, deve essere indicato dall'ente solo ed esclusivamente con riferimento alla colonna previsioni di competenza. Infatti, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei dati previsionali di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, non rilevano tra le spese finali e, pertanto, sono portati in detrazione dai dati previsionali dei titoli 1 e 2 delle spese finali. Tali voci non sono, invece, prese in considerazione nella colonna, riferita ai dati gestionali (accertamenti ed impegni), non essendo gli stanziamenti del predetto fondo oggetto di impegno.

Posto che nel caso di specie, a seguito delle comunicazioni pervenute dal Comune di Mandello Vitta non si trae certezza dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 723 dalla Legge n. 208/2015, ad ogni buon conto si rileva la mancata applicazione della sanzione relativa alla rideterminazione dell'indennità di funzione del Sindaco.

*** **

3) Gestione dei residui e composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016.

E' stato rilevato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per prescrizione o per indebito o erroneo accertamento del credito non sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio. E' stato



pertanto richiesto di motivare la risposta data al questionario anche in considerazione di un accantonamento al FCDE pari a zero.

Nella determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 si rileva che l'importo è pari ad euro 74.015,31, e coincide con il totale della parte disponibile. Le quote accantonate, vincolate e destinate ad investimenti risultano pari a zero. E' stato richiesto, laddove l'Ente confermi detta impostazione contabile, di fornire ragguagli in merito al Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 la cui valorizzazione (Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità) su BDAP (Banca dati amministrazioni pubbliche) è pari ad euro 3.337,00.

E' stato infine invitato l'Ente a specificare come viene gestito l'accantonamento per l'indennità di fine mandato del Sindaco.

L'Ente ha specificato che: *"come si evince dal punto 1.7.2 del SIQUEL e dalla specifica tabella prodotta a pag. 12 della relazione al Consuntivo, il F.C.D.E. non è pari a zero bensì a euro 25.387,78. Si conferma pertanto la risposta al questionario"*.

In merito a quanto ulteriormente specificato si rileva un'incongruenza con quanto trasmesso in BDAP dove in sede di determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2016 non risulta nessun importo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, come meglio fra l'altro evidenziato di seguito, dove lo stesso Ente ha rideterminato l'importo del risultato di amministrazione disponibile.

In conclusione l'Amministrazione ha ribadito che: *"A seguito di quanto esposto ..., il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, pari ad euro 74.015,31 risulta disponibile per euro 41.577,53 dopo aver accantonato euro 25.387,78 a titolo di FCDE ed euro 7.050 quale accantonamento per l'indennità del sindaco. Si conferma invece la inesistenza di parte vincolata. Si evidenzia che l'utilizzo dell'avanzo disponibile nel corso del 2017 non è stato superiore alla parte disponibile così rideterminata.*

L'indennità di fine mandato del Sindaco verrà garantita da apposito accantonamento in sede di variazione del bilancio corrente e così anche per l'esercizio futuro, mediante risorse di parte corrente derivanti dall'attività costante di accertamento sulla fiscalità locale, la quale unitamente all'implementazione di altre attività (vedasi l'organizzazione e l'aggiornamento dei dati tributari e catastali attraverso la creazione di una banca dati integrata, l'esercizio di controllo per la sicurezza del territorio correlata al conseguente incremento dell'attività sanzionatoria, il perfezionamento della variante al vigente strumento urbanistico con conseguente ricaduta positiva derivante dall'incremento dell'attività edilizia e conseguentemente dall'innalzamento dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione) stanno contribuendo ad alimentare ulteriori risorse al fine di garantire una tendenza positiva nel risultato della gestione nel suo complesso".

*** **

L'Ente con nota prot. n. 289 del 19/03/2018 ha ulteriormente comunicato una stampa estratta da BDAP dove viene quantificato un importo del FCDE pari ad euro 25.387,78.

*** **

Pur prendendo atto di quanto comunicato, secondo cui: "Si evidenzia che l'utilizzo dell'avanzo disponibile nel corso del 2017 non è stato superiore alla parte disponibile", si rileva una discordanza tra i dati approvati con il rendiconto esercizio 2016, trasmessi tramite la procedura BDAP e quelli rideterminati successivamente dall'Amministrazione.

Si rileva infine una non corretta applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011, in particolare in fase di quantificazione del risultato di amministrazione "totale parte disponibile" al 31/12/2016.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

1. Accerta che, nell'esercizio finanziario 2016, si è realizzato il superamento dei parametri di deficitarietà strutturale n.ri 1 e 6 (D.M. 18 febbraio 2013);
2. Accerta che nel corso del 2016 il Comune di Mandello Vitta, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, non ha conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;
3. Dispone che l'Amministrazione comunale di Mandello Vitta provveda ad applicare nell'esercizio 2018 le sanzioni previste dall'art. 1, comma 723 dalla Legge n. 208/2015, in particolare quella relativa alla rideterminazione dell'indennità di funzione del Sindaco, formulando espressa riserva di verifica dell'avvenuto adempimento;
4. Invita l'Ente a dare una rigorosa applicazione delle norme previste dal D.Lgs. n. 118/2011.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 marzo 2018.


Il Magistrato Estensore

(Consigliere dott. Luigi GILI)



Il Presidente

(Dott.ssa Maria Teresa POLITO)



Depositato in Segreteria il 23 MAR. 2018

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendoza

